

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 388 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 96

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 103

ALLEGATO 2 (*Documentazione inviata*) 105

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (*Parere alla VIII Commissione*) (*Esame e rinvio*) 97

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini. (*Esame e rinvio*) 99

ERRATA CORRIGE 101

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 388.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Segnala che per la redazione del parere si è tenuto conto dei contenuti della documentazione trasmessa dal Governo con

note del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 13 e del 15 marzo 2017 e della circolare dello stesso dicastero del 28 febbraio 2017, n. 101 (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia il voto di astensione del suo gruppo, tenuto conto che il Governo, seppure con lenta solerzia, va adempiendo alle indicazioni della Commissione contenute nel parere reso nel 2016 sul precedente analogo atto.

Bruno MURGIA (FDI-AN) si associa al collega Palmieri e preannunzia la sua astensione.

Marisa NICCHI (MDP) preannunzia anch'ella il voto di astensione, condividendo il contenuto delle condizioni del parere.

Simone VALENTE (M5S) prende atto del rinvio della riforma della materia relativa ai contributi e preannunzia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA si impegna ad accogliere le condizioni apposte al parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di legge approvata dal Senato nella seduta del 10 novembre 2016 nel testo risultante dall'unificazione degli Atti Senato nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012. Il testo è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente; esso consta di ventinove articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394). Segnala che gli articoli che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione sono: l'articolo 5 (modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991), l'articolo 18 (modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991), l'articolo 24 (modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) e l'articolo 27 (delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po). Specifica che l'articolo 5 interviene, tra l'altro, a modificare alcune disposizioni dell'articolo 12 della legge quadro del 1991 i quali prevedono che la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco sia perseguita attraverso lo strumento del « piano per il parco », cui è affidata la disciplina di specifici contenuti. Con la sostituzione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 12, vengono ora fatti rientrare nella disciplina di tutela anche i valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e la valutazione del loro stato di conservazione; l'identificazione e la valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici; la definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e le modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco. Nella disciplina affidata al « piano per il parco » rientrano, altresì, il mantenimento e il recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 degli

uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico (articolo 12, comma 1, lettera *e-ter*). Con le modifiche introdotte all'articolo 12, comma 2, viene stabilito che il piano possa prevedere, inoltre, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili (articolo 12, comma 2-*ter*). Vengono inoltre novellati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12. Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro che il piano, predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, sia sottoposto alla valutazione ambientale strategica. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la proposta di piano deve comprendere almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. L'approvazione definitiva del piano da parte della regione, d'intesa con l'Ente parco e con i comuni interessati deve avvenire tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 33 della legge quadro, reca l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Il comma 3, in particolare, dispone che il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. L'articolo 24 reca modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, si stabilisce che nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza, attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche. La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali è ora attribuita agli enti parco, i quali possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nullaosta, sia sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. In pratica, per le autorizzazioni paesaggistiche, la funzione primaria assegnata attualmente alle regioni – che potevano delegarla agli enti parco – con le nuove disposizioni passerebbe direttamente all'ente parco, il quale, tuttavia, è sempre tenuto a rispettare il « piano parco » che è adottato con parere vinco-

lante del MIBACT. È previsto, altresì, che questa autorizzazione possa essere rilasciata in un unico atto con il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge quadro del 1991 sulle aree protette che inerisce, in generale, agli interventi da realizzare nei parchi, a prescindere dal vincolo culturale o paesaggistico. L'articolo 27, infine, reca una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per l'istituzione del Parco del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il decreto è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva, infine, che nell'ambito del processo di semplificazione introdotto dall'articolo 24, non risulta sufficientemente chiaro il ruolo della soprintendenza sulle aree vincolate in caso di piano paesaggistico già approvato.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA rappresenta che l'intervento di diversi soggetti istituzionali nel processo autorizzatorio e la confusione normativa che caratterizza le disposizioni a presidio della tutela del paesaggio ha spesso creato difficoltà applicative. Concorda sulla delicatezza del passaggio contenuto nell'articolo 24 del provvedimento, che tenta di dare una risposta unificata alle domande di autorizzazione, laddove insiste la competenza di diversi ministeri. Pur condividendo le preoccupazioni per un'attenuata tutela del paesaggio, che si cela spesso dietro le norme di semplificazione, pensa che il pericolo in questo caso possa dirsi scongiurato. Tanto ciò è vero che il procedimento posto in capo agli enti parco lascia impregiudicata la valutazione ambientale strategica e, comunque, il parere vincolante del MIBACT.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, ricorda che il disegno di legge è stato presentato dal Governo con l'intento di garantire adeguato risalto nazionale e internazionale alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di un poeta e di due artisti di straordinaria importanza, attraverso le attività di alto valore scientifico che saranno programmate e attuate da tre Comitati nazionali, con forti e positivi riflessi sulla conoscenza scientifica e sulla ricerca. Specifica che si è scelta questa strada come misura ulteriore e speciale rispetto a quanto si potrebbe fare in base alla normativa vigente, che prevede tempi e modalità non idonei al caso specifico: la legge n. 420 del 1997, infatti, consente sì al Ministero di tutelare e valorizzare la tradizione culturale italiana anche attraverso l'istituzione e il sostegno economico dei comitati nazionali celebrativi di eventi particolarmente significativi per la storia e la cultura della nazione italiana, ma essa, oltre a presupporre una pluralità di domande volte alla concessione di risorse per iniziative celebrative in possibile competizione tra loro, prevede tempi relativi alla presentazione dell'istanza di istituzione del comitato da parte dei soggetti promotori, alla valuta-

zione da parte della Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, al parere delle Commissioni parlamentari, che non appaiono compatibili con l'esigenza prima esposta. Segnala, inoltre, che l'esiguità delle risorse dedicate ai comitati nazionali – per il 2017, circa 1,5 milioni di euro – non consentirebbe di sostenere la realizzazione di un programma culturale particolarmente impegnativo e diversificato, commisurato alla rilevanza culturale delle personalità celebrate. Né, in assenza di una specifica previsione normativa, potrebbe erogare risorse il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi, nonché la promozione e la diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari individuati, al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità nazionale, alla cittadinanza e alla memoria, intesa come recupero della storia e delle origini italiane. Evidenzia che la specificità del disegno di legge risiede nell'interazione della programmazione culturale e nel coordinamento delle conseguenti attività di ciascuno dei Comitati di cui prevede l'istituzione, che non opereranno, quindi, in modo frammentario e individuale, ma che, al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, dovranno collaborare, fra loro e con il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, alla realizzazione di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato, nonché di sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali. Inoltre, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, è prevista l'istituzione presso il Mibact di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, del

MIUR e del MIBACT. In particolare, ciascun comitato deve elaborare un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico: ciò, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, anche con l'uso di strumenti digitali, quali piattaforme dinamiche *Open Data*, aggiornate e sviluppate attraverso le esplorazioni, allo scopo di costituire i valori culturali celebrati come un patrimonio formativo (specie in ambito universitario) e di ricerca internazionale e di rilanciare l'occasione celebrativa quale forma condivisa di sviluppo educativo, soprattutto a livello europeo, e quale opportunità di esercizio di cittadinanza globale. Più nello specifico, ciascun Comitato nazionale deve elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell'opera dell'artista, anche con riferimento al mondo della formazione scolastica, universitaria, AFAM e della ricerca, il piano economico, programmi volti a promuovere attività finalizzate al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati capaci di apportare utili collaborazioni o risorse economiche, nonché programmi tesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni. I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Mibact.

A ciascun comitato è attribuito un contributo di euro 1.150.000, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi euro 3.450.000. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti ministeriali, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato. Segnala che la copertura degli oneri è prevista a valere sulle risorse stanziata dalla legge di stabilità 2016 per il funzionamento degli istituti museali, a

cui già si è attinto anche per le esigenze relative agli eventi sismici. I comitati, che sono posti sotto la vigilanza del Mibact, e hanno sede presso lo stesso Ministero, sono composti, ciascuno, da un massimo di 15 membri, compreso il Presidente, scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare e rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Al riguardo, segnala altresì che, in virtù della competenza legislativa concorrente prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali, dobbiamo prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, come, peraltro, già avvenuto per il Comitato promotore delle celebrazioni per Giuseppe Verdi e per il Comitato promotore delle celebrazioni per Alberto Burri. I membri di ciascun Comitato – di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati: si tratta di una previsione per la quale dovremo chiarire se l'integrazione è possibile fino al limite previsto di 15 membri, nonché se la scelta debba essere comunque effettuata fra le categorie precedentemente citate. I Comitati – i cui membri hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate – devono inviare all'amministrazione vigilante « periodici rendiconti » sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché ogni altra eventuale do-

cumentazione dalla stessa richiesta. Al riguardo, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di specificare la periodicità dei rendiconti. Informa altresì che è abbinata alla proposta governativa, la proposta di legge Pini, che istituisce, viceversa, due distinti Comitati promotori per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante – con sede, rispettivamente, presso il comune di Ravenna e presso il comune di Firenze – ciascuno dei quali presieduto dal sindaco della città dove ha sede e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (o suo delegato), dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (o suo delegato), dal Presidente della regione (o suo delegato), da 2 rappresentanti dell'opposizione nell'ambito del consiglio comunale e da 4 esponenti della cultura e della letteratura italiane, nominati in maniera paritetica dalla maggioranza e dall'opposizione del consiglio comunale. Ricorda che la proposta di legge Pini non riguarda le celebrazioni per Leonardo e Raffaello. Preannunzia che in qualità di relatrice proporrà di adottare come testo base quello del Governo e poi di avanzare la proposta di un trasferimento in sede legislativa.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) non crede che il contenuto della proposta possa suscitare divisioni politiche e annunzia l'adesione del suo gruppo alla proposta di trasferimento di sede.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, n. 785 del 16 marzo 2017, pag. 60, nella quinta riga del titolo, anziché dalla Commissione si legga dalle Commissioni;

a pag. 68, seconda colonna, 36^a riga, dopo la parola eventuali si legga la seguente: « modifiche »;

a pag. 169, seconda colonna, alla 25^a riga, dopo la parola « risorse. », si leggano

le seguenti: « Tali interventi sono solo apparentemente di minor rilievo: anche lievi scosse, infatti, possono creare panico e danni in ragione, per esempio, di plafoniere non fissate a sufficienza o vetri non a norma. ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 388).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

udita la relazione della deputata Manzi nella seduta dell'8 marzo 2017;

esaminata la documentazione trasmessa dal Governo in data 17 febbraio 2017;

esaminata altresì la documentazione successivamente depositata dalla sottosegretaria Borletti Dell'Acqua nella seduta del 15 marzo 2017;

considerato che i filoni lungo i quali lo Stato concorre alle spese degli enti culturali sono due, uno previsto dalla legge n. 534 del 1996 e un altro previsto attualmente dalla legge n. 448 del 2001 e che l'atto del Governo n. 388 concerne questo secondo percorso e inerisce a dodici istituzioni culturali. Nel parere espresso nel 2016 sul precedente atto n. 258 la Commissione cultura aveva dato parere favorevole a condizione che il Governo desse seguito all'impegno di assumere iniziative per una nuova ed organica disciplina dell'intera materia dei contributi ad enti ed istituzioni culturali, affinché fosse assicurata l'erogazione di contributi sulla base di criteri omogenei e trasparenti. Entro questa raccomandazione, la Commissione cultura intendeva anche sollecitare il Governo a fornire informazioni circa l'efficacia dei contributi rispetto agli obiettivi istituzionali che li motivano per legge e pertanto circa la destinazione effettiva delle risorse pubbliche. Nell'atto di trasmissione dello

schema del riparto sono contenute alcune informazioni, che tuttavia la Commissione ha ritenuto insufficienti e quindi sono stati richiesti al Governo ulteriori ragguagli, in conformità al parere espresso nel 2016. Dalla documentazione depositata nella seduta del 15 marzo 2017, risulta in particolare che sia stata emanata, in data 28 febbraio 2017, una circolare nella quale vengono stabiliti con maggiore chiarezza i requisiti per accedere, mediante domanda, ai finanziamenti. Si tratta di una circolare attinente alla legge n. 534 del 1996, i cui principi tuttavia possono ritenersi validi anche per i contributi di cui alla legge n. 448 del 2001. All'articolo 4 della circolare viene stabilito che le commissioni giudicatrici attribuiscono un punteggio sulla base di indicatori di valutazione, quali la rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta, l'attività e i programmi di ricerca, innovazione e formazione, l'attività editoriale e la qualità delle pubblicazioni, la consistenza del patrimonio culturale, la promozione e la fruizione di esso e la valorizzazione di progetti e iniziative volte a creare reti tra le istituzioni culturali. Indubbiamente, l'emanazione della circolare costituisce, per il futuro, un passo avanti nella chiarificazione e nell'attuazione del principio per cui il contributo pubblico è destinato al merito e alla qualità culturale. Il Governo ha altresì fornito elementi sul controllo a consuntivo, che è svolto talora dalla Corte dei Conti e comunque dal Ministero dei beni e delle attività culturali, rappresen-

tanti del quale siedono nel collegio dei revisori dei conti degli enti finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) promuova il Governo il completamento della rivisitazione della disciplina dei contributi agli enti e alle istituzioni culturali, mediante l'adozione di regole omogenee e trasparenti;

2) aggiorni il Governo le Commissioni parlamentari competenti sulla gestione degli enti finanziati, all'atto del nuovo riparto;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo di inserire:

a) nella premessa dello schema, settimo capoverso, il riferimento corretto alla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016;

b) nell'ottavo capoverso, il riferimento corretto al decreto 27 dicembre 2016.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 388).

DOCUMENTAZIONE INVIATA

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

MIBACT-DG-BIC
SERV_1
0005544 13/03/2017
Cl. 01.05.04/3

Al Capo di Gabinetto
dell'On.le Ministro
SEDE

Oggetto: Atto del Governo n. 388 – Relazione On.le Manzi – Seduta dell'8 marzo 2017

In occasione del parere che dovrà essere reso dalle Commissioni parlamentari competenti in materia sull'Atto di Governo n. 388 – ripartizione capitolo 3670 per l'anno 2017, relativo a “contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi “ si riferisce in merito a quanto richiesto dalla Commissione cultura della Camera dei Deputati, circa le iniziative intraprese in ordine alla riorganizzazione, al fine di assicurare una erogazione omogenea e trasparente, dell'intera disciplina in materia dei contributi alle istituzioni culturali.

Poiché i contributi conferiti sul capitolo 3670 sono erogazioni determinate da leggi dello Stato, l'Amministrazione segue come già più volte rappresentato, da sempre, nella redistribuzione delle risorse, il criterio di attribuire proporzionalmente le riduzioni o gli aumenti che annualmente la legge di Bilancio impone, applicando il calcolo sull'ultimo decreto interministeriale; che nel caso in questione è il 2016.

Nel tentativo di riorganizzare e razionalizzare la materia dei contributi agli istituti culturali, il Legislatore con la legge finanziaria n. 549 del 1995 ha accorpato istituzioni rilevanti a livello nazionale ed internazionale che precedentemente avevano ciascuna un capitolo dedicato.

Successivamente la legge 448 del 28 dicembre 2001, relativa a “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2002), ai sensi dell'art. 32, comma 2, oltre a stabilire la procedura di ripartizione del capitolo unico 3670, con decreto interministeriale Mibact e Mef, previo parere delle Commissioni parlamentari, ha operato una ulteriore unificazione inserendo nello stesso altre istituzioni di pari importanza.

Il capitolo 3670 comprende 17 istituzioni culturali importanti a livello nazionale e internazionale, per es. Fondazione La Biennale di Venezia, Fondazione “La Triennale di Milano”, Fondazione “La Quadriennale di Roma”, “Festival dei Due Mondi” di Spoleto, Fondo ambiente italiano, Associazione Reggio Parma Festival, Fondazione Festival Pucciniano, Associazione Centro



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Europeo di Toscolano, Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, Associazione Ferrara Musica, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Scuola di musica di Fiesole, Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale, Museo nazionale del Cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo” per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso.

All'interno del medesimo capitolo vi sono anche contributi che vengono conferiti attraverso una **procedura concorsuale** annuale per le seguenti finalità :

- Convegni e pubblicazioni, Edizioni Nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420/1997 (Circolare n. 108/2012 e Circolare n. 101/2016 - All.1).
- Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali.
- Funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale (Circolare n. 138/2002 - All.2).
- Archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di cultura (legge n.253/1986).

Pertanto una parte dei fondi a disposizione del **capitolo 3670 viene utilizzata per contributi assegnati mediante procedure concorsuali trasparenti**, con conseguente valutazione da parte di apposite Commissioni.

Il tema riguardante l'erogazione dei contributi rappresenta una realtà vasta e complessa la cui regolamentazione non si esaurisce solo con l'introduzione di nuovi criteri che risolverebbero una minima parte del problema; vi sono infatti numerose istituzioni che negli anni, anche successivamente alla legge del 2002, istitutiva del capitolo 3670, hanno ottenuto dal Parlamento, ciascuna per sé, erogazioni annuali ad hoc per l'attività istituzionale o per il funzionamento.

Diverso è il caso degli istituti culturali che, in base alla legge n. 534/1996, artt.1 e 8, ricevono contributi a seguito di procedura concorsuale..



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Il primo tentativo di riforma è avvenuto con la legge finanziaria 2014 (legge 147 del 2013) che attraverso i commi 382,383, 385 chiamò il Governo a dare una nuova regolamentazione alla procedura concorsuale ai sensi dell'art.1 e 8 della legge 534/1996 (Tabella triennale e annuale).

Questa Direzione Generale, sulla base degli input ricevuti dal Parlamento, con i pareri precedentemente citati, ha recentemente provveduto a formulare la Circolare n.101 del 28 febbraio 2017 recante “ Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante “nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali – criteri di valutazione e procedimento “ al fine di aggiornare la precedente circolare n. 16/2002 (contributi triennali).

La Circolare è stata pubblicata nella G.U. Serie generale n. 54 del 6.3.2017 (All.3).

L'Amministrazione ha così corrisposto ad alcune osservazioni che le Commissioni cultura delle Camere hanno formulato in occasione del parere favorevole riguardante la tabella delle istituzioni culturali, nelle quali veniva reputato necessario prestare maggiore attenzione alla ricerca, promozione, attività editoriale, trasparenza, qualità e peculiarità delle attività compiute nel triennio, ed infine che venisse assicurata la preventiva conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei punteggi attribuibili prima della presentazione delle domande.

Nella nuova Circolare, oltre ad essere stati aggiornati i riferimenti amministrativi, per esigenze di maggiore trasparenza, sono stati ulteriormente chiariti i requisiti di ammissibilità e di valutazione per l'inserimento in tabella e per la determinazione del contributo.

Sono stati introdotti gli indicatori di valutazione con un punteggio da 1 a 30 e descritto analiticamente l'iter di approvazione del piano di ripartizione. Per quanto riguarda il controllo da parte dell'Amministrazione è stata esplicitata la documentazione che gli istituti culturali hanno annualmente l'obbligo di trasmettere; sono state descritte le sanzioni cui incorrono in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta fino alla possibilità di essere sospesi o esclusi dalla Tabella in caso di protratta inattività.




Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

La suddetta circolare riguarda i contributi erogati dall'art. 1 della legge 534/1996 mentre i contributi annuali, art. 8 della medesima legge, sono regolati dalla circolare 107/2012.(All.4)

IL DIRETTORE GENERALE

(Rossana RUMMO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rossana Rummo', written over the printed name.

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

MIBACT-DG-BIC
SERV_1
0005745 15/03/2017
Cl. 01.05.04/3

Al Capo di Gabinetto
dell'On.le Ministro
SEDE

Oggetto: Atto del Governo n. 388 – Relazione On.le Manzi – Seduta dell'8 marzo 2017

Ad integrazione della precedente relazione inviata con nota del 13.03.2017, prot. n. 5544 si rappresenta quanto segue.

Tutte le istituzioni finanziate nel capitolo 3670 si distinguono per il loro alto valore culturale e scientifico in tutti i campi della cultura italiana e internazionale quali arti visive, architettura, danza, cinema, spettacolo.

Una tra tutte la Fondazione La Biennale di Venezia che da oltre un secolo è una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo, promuove a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee attraverso attività stabili di ricerca, manifestazioni, sperimentazioni e progetti. La Biennale svolge attività nel campo della cultura attraverso un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) e da altri sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, della musica, del teatro, della danza e del cinema. Si colloca ai vertici mondiali sia per l'Esposizione internazionale d'arte cinematografica sia per l'Esposizione d'Arte e Mostra internazionale di Architettura.

Altra importante istituzione è la Fondazione La Triennale di Milano che nel corso del '900 ha contribuito all'affermazione dell'unità delle arti e allo sviluppo dell'architettura del design italiano, estendendo successivamente i propri settori di interesse alla moda, al cinema, alla grafica, alla comunicazione audiovisiva, diventando un Centro per l'innovazione e la ricerca creativa, un sistema integrato di comunicazione e produzione culturali.

La Fondazione La Quadriennale di Roma è l'istituzione nazionale che ha il compito di promuovere l'arte contemporanea italiana. Il suo nome è legato all'Esposizione Quadriennale



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

d'Arte, la rassegna che ogni quattro anni documenta i diversi orientamenti delle arti visive del momento. La Quadriennale svolge un'attività continuativa articolata in mostre, incontri, servizi di ricerca e documentazioni, pubblicazioni.

Il Museo del cinema di Torino Fondazione A.Prolo è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative. Ma ciò che lo rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento espositivo. Il Museo è ospitato all'interno della Mole Antonelliana e l'allestimento, curato dallo scenografo svizzero François Confino, moltiplica i percorsi di visita per dare vita ad una presentazione spettacolare, che investe il visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi.

La Fondazione Scuola Musica di Fiesole, nata inizialmente come libera associazione di musicisti e cultori di musica, sotto la direzione di Piero Farulli, ha sviluppato metodi didattici differenziati per rispondere alle esigenze della sua multiforme utenza e da sempre valorizza la musica d'insieme. La capacità della Scuola di affrontare i temi della cultura musicale e della formazione a trecentosessanta gradi ne fanno una istituzione unica nel nostro paese. Corsi base di vocalità, archi, pianoforte, musica antica, musicologia, cori giovanili e di adulti, musica da camera e laboratori. Oltre ai corsi di base aperti a tutti la Scuola offre corsi annuali di perfezionamento con docenti di fama internazionale.

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano ha lo scopo di agire per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l'apertura al pubblico dei beni storici, artistici e naturalistici ricevuti per donazione, eredità o comodato. Promuove l'educazione e la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell'arte e della natura e l'intervento sul territorio in difesa del paesaggio e dei beni culturali italiani.

Il Festival dei due Mondi di Spoleto è una manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo che si svolge annualmente nella città di Spoleto dall'anno 1958. Fondatore del Festival è stato il maestro Gian Carlo Menotti, scomparso nel 2007, che volle unire i due mondi artistici europeo ed americano.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Il Festival ha sempre avuto una risonanza mondiale per l'alto livello e la sua poliedricità, spaziando infatti dal balletto all'opera lirica, all'arte contemporanea, alla pittura, alle opere teatrali, proponendo inoltre concerti, conferenze, convegni e letture.

Si sottolinea che gli istituti destinatari di contributi sono tenuti a presentare, ogni anno, la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti e solo dopo il controllo dei documenti contabili da parte di questo Ministero, vengono erogati i successivi contributi.

Pertanto questa Direzione Generale esercita la vigilanza esclusivamente sul corretto utilizzo del contributo erogato anche attraverso, se previsto dallo statuto, i propri rappresentanti nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Inoltre molti degli istituti in parola prevedono all'interno dei loro organi statutari rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in grado di esercitare una ulteriore vigilanza anche di tipo contabile gestionale.

Gli istituti finanziati dal capitolo 3670 sono enti privati in controllo pubblico e pertanto soggetti agli obblighi riguardanti la Trasparenza e l'Anticorruzione (legge n. 190/2012 e successivi decreti legislativi attuativi n. 33 e 39 del 2013).

La Fondazione La Biennale, Fondazione Rossini Opera Festiva, Festival Pucciniano, Festival dei due Mondi di Spoleto sono assoggettate al controllo della Corte dei Conti ex articolo 12, legge 21 marzo 1958, n. 259.

In conformità alla summenzionata normativa è attivo il link del Mibact, che nella Sezione trasparenza prevede il collegamento ai siti di questi Istituti.

Si precisa per esempio che la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia e sul Festival dei due Mondi di Spoleto è stata attribuita con DM Mibact del 27 marzo 2015, Registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2015 numero 1757, recante *“Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività e del turismo ed individuazione delle strutture del Ministero titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza”* alla Direzione generale del Bilancio, coadiuvata dalla Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane, dalla



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Direzione Generale Spettacolo e dalla Direzione Generale Cinema che esprimono alla Direzione Generale Bilancio le valutazioni di rispettiva competenza.

La Fondazione La Triennale e la Fondazione La Quadriennale sono invece vigilate dalla Direzione Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, mentre il Festival Pucciniano e lo IUAV sono sottoposte anche alla vigilanza delle rispettive Regioni.

Si precisa infine che le suddette Fondazioni sono comprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Per quanto riguarda i contributi assegnati mediante procedure concorsuali, l'Amministrazione ogni anno procede, attraverso Commissioni appositamente istituite, alla valutazione delle domande presentate e ad individuarne i beneficiari. Per ognuna di queste procedure, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, è stata redatta una circolare in cui sono stati esplicitati i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione.

La circolare n. 108/2012 prevede contributi per Convegni e Pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi e organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro. Per quanto riguarda i Convegni, vengono presi in considerazione i convegni propriamente detti e pertanto sono esclusi i corsi di formazione, le iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale, premi.

Per le pubblicazioni vengono prese in esame (tenendo conto dell'organicità e della originalità della ricerca, della riconosciuta competenza degli autori e dei curatori e del rilievo culturale della struttura proponente) esclusivamente le pubblicazioni inedite di particolare rilevanza scientifica, tale da costituire un importante contributo ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano. L'Amministrazione, tenuto conto del parere espresso dalle Commissioni, previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute ed in regola, decide in ordine all'ammissione del contributo in considerazione dell'entità dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno e della pubblicazione.

Nel 2016 sono stati finanziati 121 Convegni e 95 Pubblicazioni. Nel 2017 sono pervenute un totale di 317 domande fra Convegni e Pubblicazioni per le quali è in corso l'istruttoria.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

La Circolare 138/2002 riguardante i contributi annuali per il funzionamento e l'attività di biblioteche non statali ha stabilito i seguenti criteri.

Le biblioteche, per essere ammesse al contributo, devono essere coordinate da un direttore responsabile e dotate di un regolamento interno; è necessario che effettuino un'apertura al pubblico libera e gratuita, per almeno dodici ore settimanali e che operino in SBN oppure chiedano il contributo finalizzato all'inserimento in SBN. Viene valutata la consistenza del patrimonio bibliografico dell'istituto (almeno 3000 volumi), con l'opportunità di erogare il contributo a biblioteche specialistiche il cui patrimonio sia inferiore a tale cifra.

Nel 2016, sono state finanziate 327 Biblioteche non statali e nel 2017 sono pervenute 429 domande la cui istruttoria è in corso.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Rummo)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

CIRCOLARE 28 febbraio 2017, n. 101

Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento». (17A01770)

(GU n.54 del 6-3-2017)

Vigente al: 6-3-2017

La presente circolare aggiorna la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2002, n. 33, recante indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Art. 1

Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi mediante inserimento nella tabella triennale, di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 della medesima legge.

Art. 2

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La scadenza del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nella tabella triennale degli istituti culturali è il 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza della tabella valida per il triennio precedente a quello di riferimento dell'istanza. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

2. La domanda deve essere indirizzata a: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio I biblioteche e istituti culturali - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma»; sulla busta deve essere apposta la dicitura «domanda di contributo tabella triennale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 534/1996».

L'oltro dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale;
- b) mediante consegna a mano o con corriere autorizzato;

c) all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1 (codice della amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it.

3. La domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente dovrà indicare le seguenti informazioni relative all'istituto:

- a) denominazione;
- b) sede legale;
- c) codice fiscale;
- d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN E CIN) su cui versare l'eventuale contributo.

4. La domanda va corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e vigente statuto, se non già in possesso della Direzione generale biblioteche e istituti culturali (qualora tali documenti fossero già stati inoltrati all'amministrazione indicare presso quale ufficio);

b) documentazione dalla quale risulti il possesso della personalità giuridica, se non già in possesso della Direzione generale biblioteche e istituti culturali;

c) ultimi tre bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso, per gli enti mai inseriti in tabella; ultimo bilancio consuntivo e preventivo, per gli enti presenti nella tabella vigente. L'ultimo bilancio consuntivo può essere inviato in via provvisoria e trasmesso nella sua versione definitiva come «Integrazione alla domanda di tabella triennale» entro e non oltre il 30 giugno. I bilanci devono essere firmati dal legale rappresentante ed essere corredata dal verbale di approvazione degli organi statutari;

d) relazione analitica sull'attività di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi cinque anni (per gli enti non inseriti in tabella) e negli ultimi tre anni (per gli enti presenti nella tabella vigente);

e) relazione delle attività programmate nel triennio successivo alla domanda;

f) composizione delle cariche sociali;

g) scheda descrittiva debitamente compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo gli allegati 1 e 2, in duplice copia;

h) una copia del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda, se non consultabile on-line;

i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta secondo l'allegato 3);

j) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

k) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;

l) documento recante la regolarità contributiva INPS/INAIL (DURC).

Art. 3

Requisiti per l'inserimento in tabella

1. Fermo in pregiudicato quanto prescritto nell'art. 2 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 534/1996, i requisiti richiesti per l'accesso alla tabella triennale vengono accertati attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda, della scheda descrittiva e del prospetto riepilogativo dei bilanci allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2).

2. Sarà preliminarmente verificato il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) possesso della personalita' giuridica pubblica o privata;
- b) assenza del fine di lucro che viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria;
- c) costituzione e svolgimento di attivita' continuativa da almeno 5 anni.

3. Fermo in pregiudicato quanto prescritto nell'art. 2 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002 ed ai sensi dell'art. 3 della legge n. 534/1996, sono considerati requisiti valutabili per l'inserimento in tabella e per la determinazione del contributo:

a) l'attivita' di ricerca e di elaborazione culturale, svolta anche attraverso collaborazioni, convenzioni e scambi con universita' ed altri enti di ricerca italiani e stranieri; tale attivita' deve essere di accertato e rilevante valore scientifico e culturale, nonche' continuativa, documentata e pubblicamente fruibile;

b) la produzione di servizi, collegata all'attivita' di promozione e di organizzazione culturale, che comprende attivita' didattica e formativa, borse di studio, dottorati, ecc. e che non puo' prescindere dall'esistenza di un rilevante e/o peculiare patrimonio documentario e di attrezzature idonee a garantire lo svolgimento delle attivita', ed un portale attivo ed aggiornato;

c) il patrimonio documentario che va considerato sia per la sua consistenza quantitativa che per la sua peculiarita' e pregevolezza e la pubblica fruibilita' che comporta necessariamente una sede adeguata, l'apertura al pubblico, la catalogazione e/o l'inventariazione, l'impegno ad aderire ad S.B.N. e/o ad altre reti anche internazionali;

d) l'attivita' editoriale che e' valutata in relazione alla qualita' delle pubblicazioni e alla conformita' con i fini istituzionali dell'istituto;

e) progetti di catalogazione e digitalizzazione.

Art. 4

Attribuzione degli indicatori di valutazione

Ai fini della determinazione del contributo saranno adottati i seguenti indicatori di valutazione:

- 1) rilevanza nazionale ed internazionale dell'attivita' svolta (1-20 punti);
- 2) attivita' e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra piu' istituti (1-20 punti);
- 3) attivita' editoriale in relazione alla continuita' dell'impegno e alla qualita' delle pubblicazioni (1-5 punti);
- 4) consistenza patrimonio culturale (consistenza patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione ad SBN o altre reti internazionali) (1-20 punti);
- 5) promozione e fruizione del patrimonio (1-30 punti);
- 6) valorizzazione di progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra istituzioni culturali (1-5 punti).

Art. 5

Iter di approvazione del piano di ripartizione

1. L'amministrazione, esperita la valutazione delle istanze, predispone una relazione, con allegato il piano di ripartizione, che viene sottoposta al parere del comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

Il parere e la suddetta documentazione, con allegata la scheda descrittiva e l'ultimo bilancio consuntivo di ciascun istituto proposto per l'inserimento in tabella, sono inviati, tramite il Gabinetto del Ministro, alle Commissioni parlamentari competenti per materia per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza.

2. L'amministrazione predispone il decreto interministeriale di emanazione della tabella triennale che, sottoscritto dai Ministri competenti MiBACT e MEF, viene inviato alla Corte dei conti per il

controllo preventivo di legittimità e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicato sul sito istituzionale del MiBACT.

Art. 6

Rendicontazione e sanzioni

1. I beneficiari del contributo sono sottoposti al controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e hanno l'obbligo di trasmettere alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio I - la seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo, in duplice copia, con relativa approvazione degli organi statutari entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dalla legge n. 196/2009;

b) bilancio preventivo, relazione riepilogativa dell'attività svolta e programma dell'attività prevista entro trenta giorni dalla relativa approvazione;

c) delibere ed atti che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ritenga necessario acquisire.

2. Come indicato dall'art. 4 della legge n. 534/1996, in caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) il Ministro può disporre l'esclusione dell'istituto dalla tabella triennale. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alla lettera c) il Ministro può sospendere l'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

3. Come indicato dall'art. 5 della medesima legge, in caso di comprovata inattività della istituzione culturale, il Ministro, sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo. Qualora tale inattività si protragga l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Art. 7

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio I biblioteche e istituti culturali della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

Roma, 28 febbraio 2017

Il Ministro: Franceschini

Allegato 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3)

Parte di provvedimento in formato grafico